

F.S.I. -

FEDERAZIONE SINDACATI INDIPENDENTI

SINDACATO AUTONOMO SANITA'

SEGRETERIA REGIONALE VALLO DELLA LUCANIA

Tel:3334614880 – teresaesposito1949@libero.it – www.localizzati.it/adass.htm

A
D
A
S
S

I
N
F
O
R
M
A

FOGLIO DI INFORMAZIONE SINDACALE PER I DIPENDENTI DELLA ASL SALERNO GENNAIO 2013 – n.°1

Vallo della Lucania, Gennaio 2013

Alle colleghe ed ai colleghi,

continua la diffusione del nostro foglio d'informazione, anche per il mese di **Gennaio 2013 "ADASSanità' INFORMA"**, periodico della nostra Organizzazione Sindacale (F.S.I./Adassanità) maggiormente rappresentativa a livello nazionale, con le principali notizie aziendali, regionali e nazionali, con gli aggiornamenti sulla normativa contrattuale, le circolari ed i comunicati di maggiore rilevanza. In particolare, sottolineiamo, **il bando di concorso "SUPERMEDIA 2012" per le borse di studio in favore dei figli e orfani degli iscritti Gestione Ex-INPDAP con scadenza 28/02/2013.**

Ricordiamo inoltre che la trattativa per il contratto integrativo con la parte Pubblica trattante riprenderà a febbraio 2013.

Per dare risposta ai quesiti posti dagli iscritti sull'applicazione dei principali istituti contrattuali e giuridici,

La casella di posta elettronica utilizzabile è :

adass.nazionale@libero.it o teresaesposito1949@libero.it

Tra i vari servizi offerti a titolo gratuito le risposte ai quesiti posti dai nostri iscritti al nostro Ufficio legale.

Inoltre, i nostri iscritti potranno usufruire gratuitamente del **Servizio di Assistenza Fiscale (730, UNICO, IMU, ISEE).**

Ci auguriamo che questo foglio di informazione sindacale possa diventare uno strumento utile per dar voce a tutti i lavoratori di questa Azienda.

Un arrivederci a Febbraio 2013.

**Il Coordinatore Regionale
Maria Teresa Esposito**

LA VIGNETTA DEL MESE



ASL SALERNO:

Vi portiamo a conoscenza:

A TUTTI I LAVORATORI ASL-SALERNO

Oggetto: Bando di concorso "SUPER MEDIA 2012"-Borse di studio per la frequenza delle scuole secondarie di primo e secondo grado in favore dei figli e orfani di iscritti e pensionati Gestione Ex-I.N.P.D.A.P.

Si comunica che è stato pubblicato il bando di concorso Gestione ex-INPDAP **"SUPER MEDIA 2012"** borse di studio per la frequenza delle scuole secondarie di primo e secondo grado per i figli e gli orfani dei dipendenti e dei pensionati della P.A. iscritti alla Gestione ex-INPDAP.

Benefici a concorso:

Per i risultati conseguiti a conclusione dell'Anno scolastico 2011/2012

N. 1.000	borse da € 750,00	per l'ultimo anno della scuola secondaria di primo grado (già scuola media);
N. 3.500	borse da € 800,00	per i primi quattro anni della scuola secondaria di secondo grado (ginnasi, licei, istituti tecnici, istituti magistrali, istituti professionali, corsi pre-accademici di Conservatori e licei artistici) e corsi di formazione professionale di durata non inferiore a 6 mesi;
N. 1.700	borse da € 1.000,00 *	per il quinto anno della scuola secondaria di secondo grado.

* La somma viene elevata fino a € 1.500 nel caso in cui all'atto di domanda sia avvenuta l'iscrizione a Corsi di Laurea Universitari

I ragazzi concorrono per complessive **6.200 borse di studio** .Il valore massimo di accesso al concorso e pari a **32mila** euro di indicatore **ISEE**.

Quest'anno le domande dovranno essere trasmesse esclusivamente per via telematica, vanno presentate on line **entro il 28 febbraio 2013**.

Per tutte le informazioni, conoscere le numerose novità della stagione 2012 e per sapere come procedere, visitate il sito www.inpdap , consultando : **Borse di studio Super Media 2012**.

Questa Organizzazione sindacale attraverso le proprie strutture territoriali è a completa disposizione per eventuali informazioni e chiarimenti in ordine alla compilazione delle relative domande.

Il Coordinatore Regionale
Maria Teresa Esposito



L'AVVOCATO RISPONDE

Questa rubrica è dedicata ai quesiti più interessanti e rappresentativi che gli iscritti hanno posto all'Ufficio Legale della Segreteria Nazionale.

Ogni iscritto può portare il proprio contributo, facendo pervenire alla Segreteria Nazionale un quesito relativo ad una situazione di criticità occorsa in ambito lavorativo. A tale scopo può essere utilizzato anche il sito del Sindacato.

Domanda

Nel caso di un dipendente cui - dal 01/01/2011, viene effettuata mensilmente trattenuta per cessione 1/5 dello stipendio a seguito di stipula di un finanziamento; - il Tribunale, con ordinanza, stabilisce una trattenuta per pignoramento di un ulteriore quinto con decorrenza 05/2012; - Equitalia emette atto di pignoramento, notificato il 23/11/2012, per tributi-compensi-spese-diritti. Quale è il limite massimo della trattenuta a carico del dipendente e con quale precedenza soddisfare i vari creditori?

Risposta

La legge prevede la possibilità di coesistenza in busta paga della cessione del credito e di pignoramento, ma in ogni caso la riduzione dello stipendio netto non può essere maggiore di 2/5 (due quinti).

Si tenga conto, però, che con il Decreto fiscale 2012 sono stati introdotti nuovi limiti alla pignorabilità inferiori a quelli fissati dal codice civile, per debiti erariali minori o uguali a 5.000 EUR. In particolare, per i debiti esattoriali:

- fino a 2.000 euro, la quota massima pignorabile è pari a 1/10 (un decimo) dello stipendio o pensione netta;
- compresi tra 2.000 e 5.000 euro, la quota massima pignorabile è pari a 1/7 (un settimo);
- superiori a 5.000 euro, la quota massima pignorabile resta quella prevista dalla legge e cioè 1/5 (un quinto).

Per tutti i debiti di altra natura (verso banche, finanziarie, terzi, etc.) la quota massima pignorabile resta pari a 1/5.

In linea di massima, la precedenza deve essere data al pignoramento.

(a cura dell'Ufficio Legale ADASSanità)

Consulenza e assistenza legale: Materie inerenti il rapporto di lavoro del Pubblico Impiego, Socio Sanitario Assistenziale Educativo, Igiene Ambientale, Sanità Privata.

(per eventuale consulenza legale, preventivi, informazioni e necessità degli iscritti potete contattare il nostro Ufficio Legale:

Avv. Pasquale MASSANOVA -Vallo della Lucania (Sa)

riservata agli iscritti ed a chiunque intenda iscriversi



Sentenze lavoro

Cassazione: Babbuino a chi? Offensivo paragonare un uomo ad un animale.



Sinceramente per molti di noi nel paragonare uomini ad animali, ad essere offesi dovrebbero essere i secondi e non viceversa. La Cassazione però ha affermato il contrario, sottolineando che **rivolgersi ad un essere umano con epiteti "animali" può essere un reato** bello e buono. Per la Quinta sezione penale della Suprema Corte *"hanno una **obiettiva valenza denigratoria** in quanto, assimilando un essere umano ad un animale, ne negano qualsiasi dignità in un processo di reificazione e di assimilazione ad una 'res' comunemente ritenuta disgustosa o comunque di disumanizzazione"*. Pace per tutti gli animalisti convinti che anche gli animali abbiano un'anima. E pace anche per le maestre della vecchia guardia che usano

dar dell'asino agli allievi meno dotati. Con la sentenza 44966/2012 gli ermellini hanno così convalidato la condanna per ingiuria nei confronti di un 50enne Castrovillari (G.V.), reo di aver dato del "babuino" e "barbagianni" al signor L.B. durante una contesa territoriale. A detta del signor G.V. l'altro avrebbe infatti costruito abusivamente sul suo terreno. Il signor L.B. aveva immediatamente querelato l'"insultatore", assolto però dal giudice di pace di Castrovillari "per la particolare tenuità del fatto". Successivamente il Tribunale di Castrovillari, nell'aprile 2011, aveva però condannato il G.V. per ingiuria. Dopo la condanna G.V. ha deciso di tentare la via del ricorso in Cassazione per chiedere un ribaltamento di giudizio, sostenendo che gli epiteti usati non erano da considerarsi così offensivi. Almeno non al punto da ledere l'onore del querelante, visto che il suo sfogo era frutto del mero tentativo di tutelare le sue proprietà. La Suprema Corte ha però respinto il ricorso dell'uomo e ha sentenziato che gli epiteti evocativi di animali hanno appunto *"una obiettiva valenza denigratoria"*. A G.V. toccherà anche pagare il risarcimento del danno subito dalla persona offesa. Attenzione quindi a soppesare bene le parole: con gli animali non si scherza!

Cassazione: va reintegrato il medico della Asl licenziato per un disturbo da ansia se non si dimostra la sua totale inidoneità allo svolgimento delle mansioni



La Corte di Cassazione, con sentenza n. 23330 del 18 dicembre 2012, ha accolto il ricorso di un medico radiologo licenziato dalla Asl presso cui prestava servizio per **inidoneità al lavoro perché affetto da una sintomatologia ansiosa** che, secondo le prescrizioni mediche, rendeva necessario che lo stesso fosse esentato dai turni di reperibilità e fosse affiancato, nella redazione dei referti, da un collega. La Suprema Corte, richiamando la consolidata giurisprudenza di legittimità, ha ribadito che "la sopravvenuta infermità permanente del lavoratore integra un giustificato motivo di recesso del datore di lavoro solo allorché debba escludersi anche la **possibilità di adibire il lavoratore ad una diversa attività lavorativa** riconducibile - alla

stregua di un'interpretazione del contratto secondo buona fede - alle mansioni già assegnategli, o altre equivalenti e, subordinatamente a mansioni inferiori, purché tale diversa attività sia utilizzabile nell'impresa, secondo l'assetto organizzativo insindacabilmente stabilito dall'imprenditore" e che "pur non essendo sindacabile l'esercizio dell'attività economica privata, garantito dall'art. 41 Cost, nei suoi aspetti tecnici dal giudice, tale attività deve svolgersi nel **rispetto dei diritti al lavoro e alla salute**". Con tali motivazioni i giudici di legittimità hanno quindi confermato l'illegittimità del licenziamento del radiologo nonché la sua reintegra e hanno altresì disposto anche un nuovo esame della vicenda rinviando alla Corte d'appello ai fini della determinazione del risarcimento del danno ex art. 18 St. lav. conseguente alla illegittimità del licenziamento precisando che l'illegittimità del recesso comporta anche per i dirigenti pubblici gli effetti reintegratori stabiliti dall'art. 18 St. lav. a prescindere dal numero dei dipendenti.

**A
D
A
S
S

I
N
F
O
R
M
A**

AVVISO INTERNO

ADERISCI ALLA:

FEDERAZIONE SINDACATI INDIPENDENTI

ADASSanità

Sindacato Autonomo Sanità

Per ulteriori chiarimenti o informazioni

contattare il dirigente sindacale di riferimento presso la nostra

Azienda Sanitaria Locale –Salerno o la :

SEGRETERIA REGIONALE DI VALLO DELLA LUCANIA

Esposito Maria Teresa (F.C. Ex SA/3) tel. 3334614880

Moscatiello Loredana (P.O.Vallo)

Castaldo Carmen (P.O. Sapri)

Maiese Lucia (D.S. Capaccio)

Minghetti Massimo (D.S. Agropoli)

Grasso Concetta (D.S.M. Vallo)

Buonadonna Andrea (P.O. Roccadaspide)

Romanelli Raffaele (P.O. Vallo)

Erbetti Antonio (P.O. Scafati)

Ronca Roberto (S.E.F. Vallo)



Adassanità

Elenco Attività convenzionate		Condizioni convenzione	
Attività	Cat. Merceologica	Indirizzo	
Studio Odontoiatrico dr. Ventre Raffaele	Odontoiatria Protesi dentarie	Via Stefano Passaro, 8 Vallo della Lucania (Sa)	Prima visita Odontoiatrica / ortodontica Gratuita Sconto 20% da Nomenclatore A.N.D.I. nazionale
Original Marines	Abbigliamento Uomo-Donna-Bambino	Via G. Murat, 37 Vallo della Lucania (Sa)	Sconto 10% Escluso Periodo Saldi – Non cumulabile con altre promozioni
Gelbison Tour	Viaggi e Turismo Parco Giochi	Vallo della Lucania (Sa)	Per prenotazioni da catalogo, La Quota di Apertura – Spesa pratica è Gratuita parco giochi servizio ad ore Sconto € 1,00 baby sitter: Sconto del 10% da stabilire in base alle esigenze
L'Isola Fantastica	Ludoteca	Via Passaro Vallo della Lucania (Sa)	Feste di Copmpleanno Fitto sala sconto 10%
Idea Casa	Casalinghi Articoli da Regalo	Via Ferruccio Parri Vallo della Lucania (Sa)	Sconto 10% su acquisti superiori a € 100,00 in omaggio conf. 6 tazze caffè
Leonardo	Calzature	Corso Umberto I, 11 Vallo della Lucania (Sa)	Sconto 10%
Ottica	Pelletteria	Vallo della Lucania (Sa)	Escluso periodo dei saldi
Di Sevo	Ottica	Piazza V. Emanuele Vallo della Lucania (Sa)	Sconto 10% su occhiali da sole e prodotti oftalmici
Elettrosuono	Lenti a contatto	Via S. Passaro Vallo della Lucania (Sa)	Sconto 15% su occhiali da vista
Pellegrino	Elettronica	Vallo della Lucania (Sa)	Sconto 5% su Lavatrici – Lavastoviglie – Frigoriferi – Cucine N.B. Solo per acquisto con pagamento in contanti
Nello Carrato	Elettrodomestici	Via Angelo Rubino 68/70 Vallo della Lucania (Sa)	
Nello Carrato	Calzature	Corso Umberto Sapri (Sa)	Sconto 10%
Nello Carrato	Calzature	Vallo della Lucania (Sa)	Sconto 10%
Alfa Elica	Parrucchiere	Via R. Passarelli P.co Margherita Vallo della Lucania (Sa)	Sconto 10% per colore - colpi di sole – permanente
di Del Vecchio Nello	Accessori Intimo	Via L. Rinaldi, 2 Vallo della Lucania (Sa)	La seguente agevolazione non è valida il venerdì ed il sabato Sconto 10% per acquisti superiori ai € 20,00 Lo sconto non sarà applicato sulla merce in saldo
ESSE SHOP	Telefonia	Via Madonna di fatima, 4 Stella Cilento (Sa)	Sconto 3 %
di Buonadonna A.	Hotel	Via A. Della Gatta, 22 Vallo della Lucania (Sa)	Su tutta la merce disponibile in magazzino Sconto 10 % dal listino per Cerimonie ed eventi
RUGGIERO PARK HOTEL	Ristorante - Pizzeria B & B	Via A. S. Marco, 28/30/32 Agropoli (Sa)	Sconto 10 % dal listino per Pernottamenti Anche cucina e pizzeria senza glutine Sconto 20%



Adassanità



Attività		Elenco Attività convenzionate	
Cat. Merceologica	Indirizzo	Condizioni convenzione	
Elialba Viaggi	Via Mazzini, 29 Battipaglia (Sa)	Sconto 5% per i viaggi organizzati con Bus proprio	
Santi Angelo	Via Passaro Vallo della Lucania (Sa)	Sconto 2% per pacchetti turistici escluso tasse assicurazione e oneri vari	
Santi Kids	Via Passaro Vallo della Lucania (Sa)	Sconto 10% Lo sconto non sarà applicato sulla merce in saldo	
Libreria Pagina 5	Via G. Murat, 5 Vallo della Lucania (Sa)	Sconto 10% Lo sconto non sarà applicato sulla merce in saldo	
Lisi & Papa	Via A. Rubino, 157 Vallo della Lucania (Sa)	Sconto 4% Il presente sconto non ha validità per le edizioni del P.N.C.V.D.	
Lisi & Papa	Via A. Rubino, 20 Vallo della Lucania (Sa)	Sconto 4% Lo sconto non sarà applicato per pagamenti con Buoni Mensa	
Rag. Ronca Mario	Via Madonna di Fatima Salerno	Sconto 4% Lo sconto non sarà applicato per pagamenti con Buoni Mensa	
Patronato Epaca	Sito Nicola 3391525365 Vallo della Lucania (Sa)	Consulenza Fiscale Gratuita Compilazione modelli 730 - Isee - Red Gratuiti	
Resp. Astore Carmela	0974 716052 Omignano (Sa)	Disbrigo pratiche previdenziali, assistenziali, prestazioni tutela infortunistica Gratuite	
Rag. Palladino Angelo	Vallo della Lucania (Sa)	Disbrigo pratiche Inail - Inps - Inpdap e Ministero Gratuite	
Studio Legate	0974 1980009 Vallo della Lucania (Sa)	Consulenza Fiscale Gratuita Compilazione modelli 730 - Isee etc. Gratuiti	
Guida Massanova	Via Brodolini, 12 Battipaglia (Sa)	Studio delle pratiche e assistenza per sinistri stradali Gratuita Sconto 15% rispetto ai minimi tariffari D.M. 8/04/04 N. 115	
Associazione Banca del Cilento	Vallo della Lucania (Sa)	Sconto 10% Per la partecipazione a Corsi di Formazione ECM Vedi Foglio Allegato	
Credito Coop. C.G.	Vallo della Lucania (Sa)	N.B. Le condizioni sono suscettibili di variazioni collegate con il parametro ufficiale relativo al 26/02/07	

N.B. LE SEGUENTI AGEVOLAZIONI NON SONO CUMULABILI CON ALTRE INIZIATIVE PROMOZIONALI IN CORSO PRESSO GLI ESERCIZI CONVENZIONATI

UN LAVORATORE INFORMATO E' UN LAVORATORE TUTELATO

DECRETO-LEGGE 6 luglio 2012, n. 95

Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (*nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario*)). (12G0117) (GU n.156 del 6-7-2012 - Suppl. Ordinario n. 141)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 7/7/2012, ad eccezione del comma 83 dell'art. 12 che entra in vigore l'1/1/2013. Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135 (in SO n. 173, relativo alla G.U. 14/8/2012, n. 189).

Testo in vigore dal: 1-1-2013 (agg.2)

8. Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche' delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile. **((Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie)). ((11))**

AGGIORNAMENTO (11)

La L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto (con l'art. 1, comma 56) che "Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013." Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 423) che "Per le società che gestiscono servizi di interesse generale su tutto il territorio nazionale, il termine di cui al comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 è prorogato all'anno 2014."

LA TARIFFA SOCIALE C'E' (Altroconsumo gennaio 2013)

Le agevolazioni sociali ci sono, ma sono poco note. Eccole:
Energia elettrica: famiglie di almeno quattro persone, con impianto da 3 kw e Isee sotto i 7500 euro; o famiglie con almeno quattro figli a carico, impianto fino a 4,5 kw e Isee entri i 20.000 euro hanno diritto a una riduzione della spesa elettrica intorno al 20%. Gas: famiglie con Isee sotto i 17.500 euro; o famiglie con almeno quattro figli a carico e Isee entro i 20.000 euro, sia con riscaldamento autonomo sia condominiale hanno diritto ad una riduzione della spesa per gas intorno al 15%. Per le domande rivolgersi al Comune o ai Caf Autorizzati.

A
D
A
S
S

I
N
F
O
R
M
A

Sede Nazionale Via Crescenzo,43 - 00193 ROMA

Tel/fax 06.68891313 – e-mail adass.nazionale@libero.it – Sito Web: www.adass.it

A cura della Segreteria Adass Vallo della Lucania

A molti sarà sfuggito che le recenti modifiche all'Art. 53 , riguardante le incompatibilità, il cumulo di impieghi e gli incarichi previsto nel D.Lgs. 165/2001 – avvenute con l'art. 1 della Legge 6 novembre 2012, n. 190 (in G.U. 13/11/2012, n.265) - hanno introdotto ulteriori e stringenti novità nella materia già pesantemente inasprita dalle norme della Brunetta.

La novità più rilevante è quella che obbliga i soggetti privati a comunicare alla pubblica amministrazione corrispondente ogni somma versata, a qualsiasi titolo, ai pubblici dipendenti.

Ma le novità, che si inquadrano nella filosofia del contrasto al doppio lavoro dei pubblici dipendenti, sono così ampie che a nostro avviso rischiano di invadere altri campi e la sfera privata del lavoratore.

Tali norme, infatti, nel prevedere gli obblighi di comunicazione in capo ai singoli enti (pubblici e/o privati) vanno a determinare delle condizioni che di fatto finiscono per delimitare in modo nuovo – per nulla certo - i confini degli incarichi oggetto dell'incompatibilità. E, di conseguenza, espongono i pubblici dipendenti alla libera interpretazione dell'amministrazione con la possibilità di finire sotto consiglio di disciplina nei casi migliori. Le medesime infatti inseriscono una serie di prescrizioni che allargano a dismisura il campo di azione della norma.

Il comma 7. infatti stabilisce :

“ I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza.”

ed in altro paragrafo del medesimo comma :

“In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività' o di fondi equivalenti.”

Il comma 10 stabilisce :

“L'autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve essere richiesta all'amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono conferire l'incarico; può, altresì, essere richiesta dal dipendente interessato.”

Il comma 11 stabilisce :

“Entro quindici giorni dall'erogazione del compenso per gli incarichi di cui al comma 6, i soggetti pubblici o privati comunicano all'amministrazione di appartenenza l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici.

Il comma 12 stabilisce :

“Le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti comunicano in via telematica, nel termine di quindici giorni, al Dipartimento della funzione pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi,...”

Mentre il comma 6 stabilisce :

“Gli incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti, sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei

compiti e doveri di ufficio, per i quali e' previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso."

Come si può leggere dal combinato disposto dei commi, sopra riportati in estratto, nell'attuale formulazione della norma sembra essere venuto meno anche il principio di autodeterminazione del proprio tempo libero per qualsivoglia iniziativa.

Qualsiasi attività (che non sia espressamente concessa dalla legge in altre norme) se non preventivamente autorizzata, viene sanzionata. E non importa se essa sia retribuita o meno. La mancata richiesta di preventiva autorizzazione e quindi l'inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni, comporta ed espone alla responsabilità disciplinare. Se poi nel campo della medesima iniziativa siano previsti dei compensi, in qualsiasi forma e quindi di qualsivoglia natura, se non preventivamente autorizzati, il frutto delle prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente.

Insomma chiunque, alle dipendenze della p.a., percepisce una qualsivoglia utilità senza aver chiesto preventivamente l'autorizzazione, come minimo finisce sotto consiglio di disciplina e deve versare l'intero compenso e/o utilità nelle casse dell'amministrazione (danno e beffa se le tasse erano già state pagate); se rifiuta l'adempimento, l'omissione del versamento del compenso costituisce ipotesi di responsabilità erariale, soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti, per il dipendente pubblico.

Vi sono poi le esclusioni. Sempre il comma 6 del citato prevede:

"Sono esclusi i compensi derivanti:

a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;

b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;

c) dalla partecipazione a convegni e seminari;

d) da incarichi per i quali e' corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;

e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente e' posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;

f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita.

f-bis) da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione."

Ora, prescindendo dall'entrare nello specifico della genesi della norma e dal giudizio di merito sugli intenti del legislatore, si deve rimarcare che la formulazione attuale del testo è così ampia da lasciare spazi di discrezionalità interpretativa nei funzionari che dovranno farla rispettare: dalle amministrazioni alla Guardia di finanza.

Si rammenta infatti che, inserito nel Decreto Salva Italia durante la legislatura del prof. Mario Monti, da quest'anno è in vigore il programma SERPICO (Servizio per il Contribuente) la chiave per scrutare nei conti correnti degli italiani, che incrocia i dati provenienti dalle banche con tutti gli altri già a disposizione dell'Agencia delle Entrate. In forza delle esclusioni previste, che sembrano essere tassative e quindi escludenti di altri casi, possiamo dire con relativa certezza che anche un sacco di bravi cittadini finiranno nei guai. E quindi il nostro sindacato deve essere pronto a dare una corretta informazione prima ed alla eventuale difesa poi.

La presente circolare – quindi - per informare codeste strutture relativamente alla materia e fare un poca di luce su di un argomento che necessiterà certamente di

approfondimenti ma che già da ora si delinea come insidioso e spinoso. Si rammenta infatti che il sindacato è sostituito di imposta e che in tale veste rientra fra i soggetti privati individuati nella medesima.

Un esempio per tutti: il pubblico dipendente che presta attività in qualità di volontario su autoambulanza per la croce rossa (ovvero per una pubblica assistenza o altra associazione simile che svolge la medesima attività anche con dipendenti) e riceve rimborsi spese ad uscita (di tipo a gettone o forfettario) e quindi non documentabile voce per voce.

Poiché tale rimborso non rientra in una delle fattispecie previste (in particolare dalla lettera *d*) *da incarichi per i quali e' corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;*) qualora non preventivamente autorizzato, egli si troverà esposto sia alla sanzione disciplinare che al fatto di dover riversare l'intero ammontare della cifra ricevuta nelle casse dell'amministrazione.

UN LAVORATORE INFORMATO E' UN LAVORATORE TUTELATO

